

ANTONIO CISCATO

GLI EBREI IN ESTE

ESTE

Tip. Longo cond. Zanella 1892

STADT-BIBLIOTHEK
FRANKFURT am MAIN

ANTONIO CISCATO

GLI EBREI IN ESTE

E S T E

Tip. Longo cond. Zanella 1892

STADTBIBLIOTHEK
FRANKFURT AM MAIN.



I.

Gli Ebrei, di attività prodigiosa e di finissimo ingegno nel lucrare, arricchiti dalle industrie e dai commerci, già nel VI secolo cominciarono a prestare ad usura.

Ma nel secolo XIII il traffico del danaro passò nelle mani degli usurai toscani, i quali si diffusero in breve tempo in Francia, in Inghilterra e in molte provincie italiane.

Cominciò allora un triste esodo per i poveri ebrei, i quali, odiati per le molte ricchezze, lo furono maggiormente quando si unì lo spirito di religione, destato allora dalle crociate.

Moltissimi i sanguinosi tumulti contro i miseri figli d'Israello, che non sapevano ormai ove trovare un sicuro rifugio contro la fanatica e crudele ignoranza delle plebi.

Nel 1348 si diffuse in tutta Europa una orribile pestilenza, che mieteva migliaia di vittime; ne furono sospettati autori gli Ebrei e contro di essi si scatenò l'ira del popolo massime in Germania. Il papa pubblicò due bolle per contenere il cieco furor popolare, ma invano. Nel solo distretto di Magonza furono uccisi più di dodicimila Ebrei. ⁽¹⁾

In Germania poi agli Ebrei usurai fu giocato un tristissimo gioco.

L'imperatore Venceslao con decreto dell'8 settembre 1390 stabilì di annullare tutti i crediti degli Ebrei, obbligando però i debitori cristiani a versare nella esausta cassa dello stato il 15 per cento del loro debito.

L'iniquo decreto fu bandito dal pulpito nelle chiese, e le città della Baviera furono ben contente di pagare all'impe-

(1) Berault-Bercastel « Storia del Cristianesimo » Vol. XVI - pag. 94

ratore quarantamila fiorini. ⁽¹⁾

Mentre gli Ebrei trovavano dovunque cattiva accoglienza, in Spagna invece e specialmente nella Castiglia, sul finire del secolo XIV potevano attendere tranquillamente a qualunque arte, a qualunque industria, godendo anche alcuni privilegi. ⁽²⁾

Ma nel secolo XV furono cacciati anche dalla terra ospitale, e il Cattolico non volle dare la propria figlia al re Emmanuele di Portogallo se prima non fossero stati espulsi gli Ebrei anche da questo regno. ⁽³⁾

Così ramingarono di terra in terra, sempre accusati, perseguitati, vilipesi.

Si può vedere dal seguente fatto, narrato da Marin Sanuto quanto grande fosse la superstizione del popolo a danno degli Ebrei.

« Non voglio restar da scrivere, come, in questo mese (*giugno 1497*), a Piove di Sacho acadete, che ritrovandosi uno povero vilan poverissimo, non havendo da seminar, par andasse da alcuni zudei, con

(1) Archivio Veneto - Vol. IV. pag. 143

(2) Archivio Veneto - Vol. V. pag. 97

(3) Marin Sanuto « Diarii » Tomo I col. 616 e col. 674.

li qual convene che li dovesse dar formento per semenar quattro campi che havia a la parte. Et cussí have il formento. Or al presente, in ditte terre è nasuto una sorta di formento molto vario degli altri. Prima, la spiga era bella et longa et in cima havia alcuni grani di formento; poi era a modo di cagature di sorzi, zoè negri; et rompendo si trovava una cossa bianca simile a bombaso. La qual cossa, per esser miracolosa, *et ut ita dicam* zamai più non veduta, ditto formento fo portato a Padoa, zoè le spige, et altrove acciò tutti vedesse come Idio mostrava questo miracolo contra zudei » ⁽¹⁾

Alcuni Ebrei nel secolo XIII se ne andarono a Venezia, ma, dandosi all' usura, ne furono ben presto cacciati, per cui essi si radunarono a Mestre, che divenne il centro degli usurai. ⁽²⁾

Nel 1280 il Maggior Consiglio inviò un nunzio al podestà di Treviso perchè

(1) M. Sanuto « Diarii » Tomo I. col. 633

(2) B. Cecchetti « Appunti sulle finanze antiche della Repubblica veneta » inserito nell' *Archivio Veneto* Vol. XXXV pag. 29 e segg.

volesse bandire da Mestre e dal suo territorio gli usurai « con ibi stent in maximo preiuditio hominum Venecie, con illis pulcris verbis, que melius videbuntur. » ⁽¹⁾

Ma finalmente, non essendosi ancora istituiti i Monti di Pietà e non essendovi chi prestasse danaro su pegni, la rigorosa repubblica permise che gli Ebrei si stabilissero in Venezia e li obbligò a prestare fino a una certa somma.

Tollerati per l'interesse pubblico, dovettero subire però mille umiliazioni e si sentirono rinfacciare la loro religione e le loro ricchezze.

Per essere riconosciuti dai cristiani doveano portare in mezzo al petto un segno giallo a forma di O della grandezza di *un pane di quattro dinari*, e poi una berretta gialla o un cappello rosso o altri segni particolari. ⁽²⁾

Fu loro assegnato per Ghetto uno dei più luridi e schifosi luoghi della città, ove doveano starsene rinchiusi dal tra-

(1) B. Cecchetti « op. cit. »

(2) F. Mutinelli « Lessico Veneto. » pag. 149.

M. Sanuto « Diarii » Tomo I. col. 81.

montò al levar del sole, e i due sbocchi erano custoditi da guardie cristiane, mentre per i canali vicini giravano continuamente due barche armate.

I cadaveri degli Ebrei venivano seppelliti in un luogo incolto al Lido.

Nel diario Priuli trovasi scritto :

« 1500 . 2 Gennaio M. V. fu preso che gli Ebrei per la guerra dovessero pagar ducati 10000 all'anno... Tamen i Padri lo facevano per il gran bisogno, e tutta città era grandemente angarizata, salve loro (gli Ebrei) i quali avevano *grandissima e incredibile utilitade che mangiavano tutto il paese.* » ⁽¹⁾

Nel marzo del 1496 si deliberò di dar lo sfratto da Venezia agli Ebrei, ma la cosa fu poi aggiustata. ⁽²⁾

Il 16 marzo 1520 in Pregadi si stabilì che gli Ebrei potessero tener banco di pegni nel loro Ghetto, dopo di aver notificato tal cosa all'ufficio dei sopra consoli,

(1) F. Mutinelli « Lessico Veneto » pag. 27

(2) M. Sanuto « Diarii Tomo I. col. 81

e potessero pretendere l'interesse del 15 per cento.⁽¹⁾

Gli Ebrei doveano tenere i pegni quindici mesi prima di poter venderli al pubblico incanto e ogni pegno dovea essere scritto in lingua latina e nei bollettini e nei registri autentici.⁽²⁾

Dal 1534 in poi gli Ebrei poterono raccogliersi tutti in corporazione, detta Università, con ufficiali propri eletti da loro stessi, ma sotto la vigilanza, dal 1722, degli Inquisitori sopra la Università degli Ebrei.⁽³⁾

(1) Si capisce che il danaro andava mancando a Venezia, perchè altra volta l'interesse legale era del 12 per cento.

(2) Codice « *Esavagante* » c. 861 - N. 58 Arch. Com. di Este

(3) F. Mutinelli « op. cit. » p. 149



II.

Non abbiamo memoria alcuna che nel secolo XIV si stabilissero Ebrei in Este per dar danaro a usura.

Il Trisoli nella sua Storia dice :

« 1406 Ebbe la mira (*la Magn.^{na} Comunità*) di chiamare gli Ebrei di Padova per erigervi un banco di pegni per fenerare. »

Il giorno 19 febbraio 1426 Bartolomeo Rizzardi, massaro di comune, a nome della Comunità di Este, presenti Cristoforo Angelieri, arciprete di S. Tecla, e altri, stipulò presso il notaio Alberto de' Galzignani un atto con cui si regolavano le condizioni per la *condotta* di Giuseppe, figlio di Abramo, ebreo di Padova. ⁽¹⁾

(1) G. B. Trisoli « Storia di Este » libro VIII - ms.

Gabinetto di lettura - Racc. Estense.

(2) Era allora in Este, a prestar danaro l'ebreo Bonaventura. Doc. cit.

L'interesse dovea essere di quattro danari per ogni lira al mese per gli abitanti di Este e della podestaria e di sei danari per i forestieri.

Gli Ebrei tutti venuti in Este col prestatore Giuseppe doveano esser trattati come cittadini estensi e i macellai doveano vendere la carne agli Ebrei secondo le usanze di costoro (1).

La Magnifica Comunità potea chiedere senza pegno e senza interesse cento ducati d'oro per otto mesi, e se, trascorsi gli otto mesi, non avesse soddisfatto al suo debito, era tenuta a pagar l'interesse come

(1) « Gl'è proibito (agli Ebrei) mangiar sangue di animale terrestre et in altri luoghi, nè pur un ovo che vi fosse dentro qualche fletto di sangue. Per il che forsi gli fu proibito mangiar alcun animal terrestre, nè volatile, se prima non sia scannato, perchè ne esca il sangue.

Questo scannare bisogna che sia per mano di persona pratica nelle circostanze, che vi occorrono, che sappia tagliar il canarozzo, e l'ingiotitoio quanto basta, con cortello aguzzo, che non habbia tacchi, et espeditamente, tutto perchè ne eschi il sangue correntemente, il quale si versa in terreno secco o cenere, e poi si copre con quella terra, o cenere. » Leon Modena « Historia - de Riti hebraici - » Venetia 1678 pag. 48

lo pagavano i cittadini estensi.

Si dovea prestar fede ai libri del banco dei pegni anchè se non si fossero firmati i testimoni del prestito.

Gli Ebrei poteano prestare per tutto il tempo dell' anno, fuorchè nel giorno di Natale, della Passione, di Pasqua e nei giorni di festa secondo la legge ebraica.⁽¹⁾

* *

Importantissima fu la *condotta* del 1508. Il 13 dicembre 1507 il massaro, i cattaveri e i deputati presentarono al Consiglio comunale, presieduto dal podestà, trentotto capitoli, che doveano regolare le condizioni degli Ebrei usurai in Este.

Benchè apparisca anche in questi Capitoli che gli Ebrei erano tenuti come inferiori ai cristiani, pure erano trattati umanamente e tutelate le loro famiglie e le loro sostanze.

E detto infatti nel capitolo X

• Item che li diti zudei imprestadori siano

(1) Atto di Alberto de' Galzignani notaio 19 febbraio 1426.

* Ducali » Lib. I. c. 100 - N. 44 Arch. Com.

difexi con la soa fameglia per m. lo podestà de este et per lo comun et homini de este . . . ,

E in altro luogo è detto :

« Item che i diti zudei insieme con la loro fameglia siano tractati come per lo passato sono sta tractati li altri hebrei seneranti in este.

Item che se habino a laudare de la terra e del populo. , ⁽¹⁾

Se gli Ebrei avessero sofferto qualche ruberia di pagni o di cose proprie, « che in tal caso li homini de la Comunita de este siano tegnudi a refare ali diti zudei tuto el suo danno et interesse. , ⁽²⁾

Essi poteano prestar danaro a usura in Este e nel suo territorio a cittadini della podestaria e a forestieri, e non erano tenuti a sostenere « alcun altro manezo, et fation ne pagar alguna altra angaria ne daya ne bochadegi. , ⁽³⁾

(1) Cap. XXIII.

(2) Cap. XXV.

(3) Cap. IX.

Riguardo poi alle loro usanze religiose è detto espressamente :

« Item che li diti imprestadori et la soa famiegia et a tuti li altri zudei la sia observada et siano tegnude le sue usanze de tegnere la sua sinagoga et fare le sue feste in casa sua si de di come de note senza condition et impazo de alguna persona. »

Il sabato gli Ebrei erano liberi di dedicarsi alle loro pratiche religiose, e neppure poteano esser chiamati in giudizio in tal giorno per qualunque ragione, nè erano tenuti a prestare o a vendere.

Oltre il sabato doveano sospendere la loro industria « le feste de pasqua de resurection del nostro Signore m. Iesu XPO el di della nativita de quello tuti li zorni de la festa de la gloriosa verzene maria et li zorni de li dodexe apostoli tute le domenege et corpo de XPO soto penna de d. vinti la qual penna sia del comun de este. Et che non possino esser accusati

(1) Cap. XIII.

(2) Cap. XIII.

per tal cossa passati zorni (15) Et che i diti zudei possino lavorare ne le sue case quello che a loro piaxera si del di da lavorare come la festa. Et che li diti zudei debbiano stare ne le sue case il di del venare santo zoe da una campana alaltra. Et che per nesun modo non li sia dato molestia ne impazo alcuno ne a loro ne a le soe case in nessun tempo del anno sotto penna de L. 10 de pizoli . . . ,⁽¹⁾

I figli degli Ebrei non erano ammessi a frequentare la pubblica scuola di grammatica,⁽²⁾ ma doveano aver maestri della loro religione :

• Item che lo imprestadore et soi compagni possano condur a stare et habitare in este zudei i quali habino ad insegnare a soi fioi et fameglie con la loro fameglia i quali zudei et fameglia siano liberi et in tuto exempti per tuto el tempo

(1) Cap. XV.

(2) Nella scuola s'insegnava grammatica *Speculativa e Positiva*.

Verso la fine del sec. XVI fu a insegnar a Este Cesare Campana di Aquila, il quale passò poi a Vicenza e infine all'Università di Padova - A. Ciscato - « Storia di Este » pag. 209

dela dita conducta de ogni et cadauna faction così real come personal daya bocha-
dego et ogni altra angaria ocorere gli
podesse per zaschedun modo come sono
essi imprestadori et come se fosse colla
propria fameglia zoe de diti banchieri stando
et habitando in la casa de diti imprestadori
a spexe et salario de essi imprestadori. ⁽¹⁾

Fu lasciata libertà agli Ebrei di pren-
dere in affitto case * et altre cose a loro
utile et sustiniente per suo mestiere * senza
essere molestati da alcuno nè da alcuna
legge. ⁽²⁾

Nelle case degli Ebrei non poteva
essere alloggiato nè in tempo di guerra
ne in tempo di pace alcun soldato o uomo
d'arme. ⁽³⁾

Erano gli Ebrei obbligati a portare
il segno stabilito che li facesse riconoscere
dai cristiani, ⁽⁴⁾ e poteano seppellire i loro
morti in un terreno a tal uopo comprato

(1) Cap. XXXVI.

(2) XVI.

(3) Cap. XXXV.

(4) Cap. XVII.

e designato dalla Comunità fuori delle mura di Este. ⁽¹⁾

Se fosse occorsa qualche guerra nel territorio padovano gli Ebrei poteano ritirarsi a Padova o a Venezia o in qualche altro luogo sicuro soggetto alla repubblica, e prestando segurtà ala comunità et podestà de tutti li pegni condurano fuora del territorio de este. ⁽²⁾

Per il diritto di esercitare l'usura in Este gli Ebrei doveano pagare alla repubblica dodici ducati all'anno. ⁽³⁾

L'interesse era come altra volta, di quattro danari ogni lira al mese per gli abitanti nella città e nella podestaria e di sei per i forestieri, e se gli usurai avessero preteso di più del pattuito, doveano restituire il mal tolto e più ancora. ⁽⁴⁾

Gli Ebrei poteano prestar danaro su qualunque pegno, anche su panni forestieri, pignolati e selle, ⁽⁵⁾ ma era loro proibito

(1) Cap. XXX.

(2) Cap. VII.

(3) Cap. XXVIII.

(4) Cap. III.

(5) Cap. XXXVII. Si sa che la repubblica proibiva che si vendessero panni forestieri nei suoi domini.

però di prestare * sopra croxe mesali breviarj calixi ne suso alguno altro arzeno el quale sia per ornamento de altare ne paramenti ne altra cossa eclesiastica soto penna de perdere el cavedal et utile , ⁽¹⁾ nè poteano essere costretti a prestare sopra armi o cavalli. ⁽²⁾

Doveano tenere i pegni diciasette mesi, trascorsi i quali, essi poteano venderli presentandoli all' incanto in tre sabati alla distanza di quindici giorni l' uno dall' altro.

Se i pegni non si fossero venduti entro il terzo sabato diventavano proprietà degli Ebrei.

La vendita era fatta dai massari di comun. ⁽³⁾

Era loro permesso di tener bottega di rigattiere, *strazaria*, senza essere tenuti di alcuna cosa alla fraglia degli *strazaruoli*. ⁽⁴⁾

Nessun altro ebreo, fuorchè quelli della *condotta*, poteva prestar ad usura in Este

{1} Cap. II.

{2} Cap. XXXIII.

{3} Cap. V.

{4} Cap. XX.

e nel suo territorio o tener *strazaria*, sotto pena di L. 500 e di perder tutti i danari prestati. ⁽¹⁾

È detto poi:

« Item a tuti li libri autentici et zornali del bancho predito si in principal scriptura come in azonta et renovamento sia creduto et dato piena fede con sacramento secondo e dito desopra . . . , ⁽²⁾

Come si vede il Consiglio s'era mostrato benigno verso gli Ebrei, più che nol volessero i tempi di superstizione e di fanatismo religioso.

Il vescovo di Padova Pietro Dandolo non volle saperne della mitezza mostrata dagli estensi verso gli avviliti figli di Giacobbe, e, irato per la continuazione dell'usura, scomunicò e interdisse la Magnifica Comunità e tutti i consiglieri che aveano preso parte alla deliberazione dei 38 Capitoli.

La scomunica fu data da fra Sisto da

(1) Cap. XVIII.

(2) Cap. XXII.

Gli Ebrei giuravano sui dieci comandamenti della loro legge. (Cap. XXII)

Cremona dell'ordine dei Francescani, predicatore nella chiesa di S. Tecla.

I consiglieri, per tranquillare la loro timida coscienza, scrissero all'irato vescovo, domandando perdono del loro peccato ed egli, il 4 aprile, scrisse a Pietro Filippini, arciprete di S. Tecla, autorizzandolo a revocare la scomunica e l'interdetto qualora essi avessero annullato la deliberazione del 13 dicembre 1507.

Si radunò il Consiglio il giorno seguente, e i Consiglieri deliberarono di annullare i Capitoli.

Giurarono tutti di obbedire per sempre alla S. Madre Chiesa e decisero di inserire il fatto della ricevuta scomunica nel Registro Grande *ad futurorum memoriam et doctrinam*.

In fine poi è detto: *Que pars balotata capta fuit omnibus balotis favorabilibus.* ⁽¹⁾

* * *

Dopo questo fatto si fecero in Este altre condotte di Ebrei, mai però colle miti condizioni dei capitoli abrogati.

(1) « Consigli » Lib. III. N. 3 Arch. Com.

« Ducali » Lib. I. c. 217 bis N. 14 Arch. Com.

Nel 1665, essendo podesta Melchiorre Coppo, si obbligarono tutti gli Ebrei residenti in Este ad abitare in un solo edificio che formò così il Ghetto estense. Tale Ghetto sorgeva nella contrà di S. Martino.

A tal uopo il doge Domenico Contarini spedì una sua ducale in data 5 marzo 1665 al podesta di Este coi seguenti capitoli già confermati il 2 febbrajo dello stesso anno:

* Havendo l' Ill. S. Marchior Copo per la Scr.^{ma} Sig.^{ra} di Ven.^a Pod.^a e Cap. d' Este in obbedienza de più ducali dell' Ecc.^{ma} senato et specialmente di quelle ultimam^{te} ricevute del 12 Xbre pas.^a con applicata diligenza, et accurata sollicitudine ridotti gli Hebrei, che sparsi s'attrovano per questa Terra ad habitar in unione nelle Case delli heredi Botti, sive Bonati, e nelle contigue degli heredi Lunardi poste nella Contrà di San Martino, che recinte da una Corte con solo ingresso, et otturati tutti li fori che riguardano s.^a la pub.^a strada vengono a stabilire la forma d' un Ghetto, et volendo S. S. Ill.^{ma} conformandosi intieram^{te} con le pubbliche dispositioni che tanto gli Hebrei

quali di presente dimorano in questa Terra, quanto quelli in avenir si portassero per dimorarvi, in quel sito e non altrove stabilindo il domicilio, et habitat.^{no}, e che se ne vivano a fatto separat.^e da Christiani, per evitar i pericoli ben gravi, ne' quali incorer potrebbero li Christiani mèd.^l, et che essi hebrei si contenghino nella moderatezza di vivere astenendosi da quegli esercitij, et impieghi che gli sono per Legge prohibiti, et che continuino nello stesso Gheto. Hà però formato gli ord.ⁱ infr.ⁱ per che confermati dalla pub.^{ca} autorità siano con inviolabile inalterat.^e perpetuamente eseguiti.

- Primo - Che tutti li Hebrei che al presente s' attrovano in qta Terra et quelli che in avenir venissero ad habitarvi in qual si sia tempo non debbano accasarsi altrove che nel Gheto de San Martino sod.^e sotto pena de D.^{li} 100 per cad.^e prigion bando, et altre corporali ad arbitrio della Giust.^a

- 2do - Che nel luoco, e case hora destinategli per Gheto, mai possino far fori di sorte alcuna, che riguardino s.^a la

pub.^{ica} strada in pena come sopra e d' essergli immediatamente otturare a loro spese.

- 3.^a - Che tanto quegli Hebrei, che al presente dimorano nella terra, come quelli di qui avanti venissero ad accasarsi debbano portar il solito capel rosso restando espressam.^{ente} proibiti li beretini o berete con quali scandalosamente havevano introdoto di transitare per le piazze, et per le stradde, nè possino andar vagando in tempo de notte doppo le hore una, ma debbano chiudersi nel Ghetto stesso con le porte, in modo, che nè loro possino uscire, nè li Christiani entrare, passata la qual' hora a' Christiani resterà vietato il comertio con li med.^{esimi} Hebrei in pena come sopra.

- 4.^a - Che resti agl'istessi hebrei prohibito il portar armi d' alcuna sorte tanto di giorno, quanto di notte, si stando nella terra, che caminando per il territorio, ancor che havessero licentia di Magistrati o publici Rapresentanti sotto le pene de s.^{ue} espresse, dovendo

la metà della pecuniaria esser applicata agli acusatori, ò detentori.

- 5.^o - Non possano pigliar ad affitto, livello, o in altro modo case, campi, ò possessioni, nè meno far contratti, ò negotij, che per Legge vengono a loro prohibiti sotto le pene sod.^a et altre dalle Leggi med.^{ime} prescritte.
- 6.^a - E per che con uso detestando solevano per lo passato ricever alla loro servitù persone Christiane, quelle trattenendo nelle loro case à luoco, et fuoco, che per ogni buon rispetto, et per li scandali che possono nascere è bene che stijnno lontani. Resti però à loro prohibito l'acetar per l'avenire gente Christiana in casa in qualità de serventi, nè in modo veruno possino tratennerne ed albergarne di notte, neanco sotto spetic di amichevole ricovero nè di qualunq. altro pretesto in pena come sopra.

Dovendo la metà della pecuniaria esser applicata all'acusatore.

E li presenti ord.ⁱ (sortita prima la pub.^{ca} approbat.) siano publicati,

NOTA

Per quanto gli Ebrei si mostrassero avidi di guadagno, non sono però scusati i versi del Bondeno, citati dal Sessa nel « *Tractatus de Iudeis* » pag. 70.

Gens contemptibilis, laetens, obscena, ribalda,
Pestifera, infamis, neglecta, abiectaue, vilis,
Sordida, avara, tenax, maledicta, excisa, rebellis,
Impia, prava, rapax, indigna, invisâ, superba,
Probra, vituperiis turpis, scelerata, et iniqua,
Dedita flagitiis infensa, inimica bonorum,
Gens assueta delis, trufis, ac fraudibus apta,
In qua nulla fides, numquam servatur honestum,
Quae spernit juris leges, nil respicit æquum,
Quae tandem genus omne mali, ut pessima vincit.

E quasi non bastasse, continua :

Gens hostis Christi, rapiens sed semper egens,
Imbellis, mollis, edax, blasphema, cruenta,
Profuga, quae tandem sine lege, ac rege vagatur.

Medici Paolo « *Riti, e costumi degli Ebrei confutati* »
Venezia 1740 - pag. 317.

registrati in qra Canc.^a et uelli libri
di Comunità insieme con le Ducali
dell' approbat.^e stessa per la loro in-
tiera inuincibile esecut.^e

Adi 21 Marzo 1665

Publicati al luoco solito in giorno di
Mercato per Vic.^a Fabris Tromb.^a - molti
astanti
